

Regolamento camerale per la concessione di contributi ai confidi finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della provincia di Terni

Art. 1 – Finalità dell'iniziativa

La Camera di Commercio di Terni intende favorire l'accesso al credito da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese attraverso la concessione di contributi ad organismi costituiti in forma consortile o cooperativa di garanzia crediti dei propri associati (Confidi).

Art. 2 – Fondi disponibili

Lo stanziamento destinato ai confidi con riferimento all'operatività 2014 è pari ad € 175.000,00,

Art. 3 – Requisiti Confidi

Possono beneficiare degli interventi di cui all'art.1 i Confidi così come definiti dall'art.13 del D.L. 269/2003 e s.m.i. che svolgono attività di garanzia a favore delle imprese della provincia di Terni.

I soggetti richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni, pena l'esclusione:

1. essere costituiti da micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 – Allegato 1 (pubblicato nella G.U.U.E. L187 del 26.6.2014)
2. avere, alla data di scadenza di presentazione della domanda, la sede o un'unità locale in provincia di Terni ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale; è consentita la regolarizzazione tardiva che dovrà avvenire entro 15 gg dalla notifica di irregolarità emersa in sede di istruttoria;
3. il proprio Statuto deve prevedere la possibilità di accesso a tutte le imprese, anche se non aderenti ad associazioni di categoria;
4. avere almeno il 10% delle garanzie, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, prestate in favore di imprese della provincia di Terni.

Art. 4 Natura dell'intervento

I beneficiari dell'intervento disciplinato con il presente regolamento sono le micro, piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 – Allegato 1 (pubblicato nella G.U.U.E. L187 del 26.6.2014), che ottengono la garanzia su finanziamenti bancari dai Confidi operanti nella provincia di Terni e ammessi all'intervento di cui al presente regolamento.

Art.5 Compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

I confidi destinatari dei contributi camerali rappresentano il soggetto veicolo dell'intervento camerale diretto alle imprese, responsabile della regolarità e legittimità delle procedure adottate, anche con riguardo a tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

A tale proposito i Confidi potranno utilizzare il contributo per concedere garanzia senza elementi di aiuto o con elementi di aiuto.

a) Concessione di garanzia senza elementi di aiuto

Al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal Confidi grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è necessario che il Confidi si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione n.2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008¹

b) Concessione di garanzia con elementi di aiuto

In tale ipotesi l'aiuto concesso all'impresa beneficiaria, dato dalla differenza tra il costo teorico di mercato² e il prezzo pagato dall'impresa per la garanzia, dovrà essere compatibile con la disciplina comunitaria per la concessione di garanzie agevolate in regime *de minimis*, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore; la modalità da seguire sarà, quindi, quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento UE n.1407/2013 nel caso di imprese non appartenenti al settore della produzione agricola ai sensi dell'Allegato I del Trattato CE, ai settori della pesca e dell'acquacoltura. Per le imprese appartenenti al settore della produzione agricola di cui all'Allegato I del Trattato dovranno essere rispettate le condizioni previste dal Regolamento UE n. 1408/2013; per le imprese appartenenti al settore della pesca dovranno essere rispettate le condizioni previste dal Regolamento UE n.717/2014.

Art.6 Impegni dei Confidi

I Confidi che richiedono l'ammissione agli interventi ai sensi del presente regolamento debbono impegnarsi, limitatamente alle risorse messe a disposizione dal presente regolamento, a:

1. concedere garanzie a favore di micro, piccole e medie imprese in percentuale non superiore all'80% del finanziamento garantito;
2. utilizzare i fondi messi a disposizione, compresi i rendimenti maturati, esclusivamente per operazioni finanziarie in favore delle imprese della provincia di Terni per le quali l'organismo presta la propria garanzia, con esclusione di qualsiasi altro utilizzo;
3. non concedere garanzie ad imprese che, a seguito di controllo preventivo, non siano

¹ La Comunicazione n.155 del 20/06/2008 precisa che non si configurerebbe un aiuto di Stato nell'attività di garanzia prestata con risorse pubbliche ogni qualvolta è soddisfatto il "criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato".

² determinato secondo la metodologia di cui al punto 25 paragrafo 2.8 del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010 .

in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e non abbiano provveduto a sanare la propria posizione;

4. non concedere garanzie ad imprese in difficoltà, come definite dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L187 del 26.6.2014;
5. rispettare tutte le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione n.2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008 nel caso in cui vengano rilasciate garanzie senza elementi di aiuto;
6. rispettare, qualora venga applicato un costo della garanzia inferiore al costo teorico di mercato e, quindi, vengano concesse garanzie con elementi di aiuto, le condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 nei confronti di tutte le imprese non appartenenti al settore della produzione agricola ai sensi dell'Allegato I del Trattato CE, ai settori della pesca e dell'acquacoltura; per le imprese appartenenti al settore della produzione agricola, di cui all'Allegato I del Trattato, dovranno essere rispettate le condizioni previste dal Regolamento UE n. 1408/2013; per le imprese appartenenti al settore della pesca dovranno essere rispettate le condizioni previste dal Regolamento UE n.717/2014;
7. richiedere alle imprese che chiedono la garanzia, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 6), una dichiarazione, resa ai sensi del relativo Regolamento UE applicabile, attestante tutti i contributi ricevuti in regime *de minimis* nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti *de minimis* ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui vengono a conoscenza della garanzia assegnata ai sensi del presente regolamento;
8. attestare alle imprese garantite, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 6), l'ammontare di aiuto *de minimis* concesso attraverso la garanzia, calcolando l'Equivalentente Sovvenzione lordo (ESL) ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n.4505 del 06.07.2010. In particolare l'ESL dovrà essere calcolato quale differenza tra:
 - a. il costo teorico di mercato della garanzia, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia o della controgaranzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e,
 - b. l'eventuale commissione versata dall'impresa
9. destinare i fondi di cui al presente regolamento esclusivamente ad incremento della riserva "fondo rischi indisponibile", prevedendo un'apposita voce "fondo rischi indisponibile – fondi Camera di Commercio di Terni" ed evidenziare tale destinazione in maniera chiara e dettagliata nella nota integrativa al bilancio di esercizio;

10. pubblicizzare l'intervento camerale di rafforzamento del fondo rischi nelle comunicazioni alle imprese di avvenuta concessione della garanzia;
11. produrre, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché i documenti che si rendessero necessari in sede di istruttoria;
12. agevolare la Camera di Commercio nella richiesta di informazioni e chiarimenti presso le banche relativamente alle operazioni garantite dai confidi;
13. presentare alla Camera di commercio, con cadenza annuale entro il 31 marzo (prima scadenza 31 marzo 2017), una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che contenga le informazioni sulla destinazione dei fondi camerali percepiti. (All. A al presente regolamento)

Le informazioni così acquisite, nonché altri eventuali dati e notizie richieste dagli uffici camerali e che i confidi sono tenuti a fornire, saranno utilizzate dalla Giunta camerale per valutare l'efficacia dell'intervento realizzato attraverso i confidi.

Il Confidi è responsabile della regolarità e legittimità delle procedure adottate e, in quanto "soggetto veicolo" dell'aiuto camerale diretto alle imprese affidate, assolve tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli Aiuti di Stato, i cui riferimenti sono riportati all'art. 5 del presente regolamento, e provvede a raccogliere e verificare le dichiarazioni *de minimis* eventualmente rilasciate dai beneficiari finali degli interventi.

Art. 7 – Presentazione domande

La domanda di accesso all'intervento andrà presentata alla Camera di Commercio redatta secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi .

Il termine di presentazione è il 30/06/2016

Saranno escluse le domande inviate dopo tale termine.

La domanda di contributo dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo

cciaa@tr.legalmail.camcom.it

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione e ove non già depositata presso la Camera di commercio:

1. copia dello Statuto;
2. copia del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno 2014;
3. elenco dei finanziamenti garantiti nell'anno 2014 alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Terni, con indicazione dell'ammontare delle garanzie, co-garanzie e controgaranzie prestate per ciascuno di essi e delle controgaranzie ricevute per ciascuna di esse a valere sul Fondo Centrale di Garanzia.
4. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, redatta secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente regolamento, sottoscritta anche dal Presidente del Collegio Sindacale, ove previsto, ed attestante:

- a) che almeno il 10% delle garanzie, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, siano state prestate in favore di imprese della provincia di Terni;
- b) il numero totale dei soci con sede legale e/o operativa nella provincia di Terni al 31 dicembre 2014;
- c) l'ammontare delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie in essere al 31 dicembre 2014 con riguardo alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Terni, al netto delle controgaranzie ricevute a valere sul Fondo Centrale di Garanzia e con esclusione delle garanzie rilasciate a valere su fondi pubblici dati in gestione e sui fondi antiusura;
- d) l'ammontare delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie concesse e perfezionate nell'anno 2014 con riguardo alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Terni, al netto delle controgaranzie ricevute a valere sul Fondo Centrale di Garanzia e delle operazioni a valere sui fondi pubblici ricevuti in gestione e sui fondi antiusura;
- e) il numero delle operazioni garantite a favore delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Terni nell'anno 2014, con indicazione del numero di imprese affidate;
- f) l'ammontare delle perdite verificatesi nell'anno 2014.

Per "perdita" va inteso qualsiasi importo pagato dal Confidi a titolo definitivo o accantonato a conto pegno, a fronte di comunicazioni di insolvenze definitivamente accertate, al netto di eventuali recuperi complessivamente realizzati nell'anno di riferimento.

5. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, redatta secondo la modulistica che verrà predisposta ai sensi del presente regolamento, ed attestante che:

- i fondi camerati, compresi i rendimenti maturati, saranno utilizzati esclusivamente per operazioni finanziarie in favore delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Terni per le quali l'organismo presta la propria garanzia con esclusione di qualsiasi altro utilizzo;
- nel caso di concessione di garanzie senza elementi di aiuto, verranno rispettate le condizioni riportate al punto 3.4 - lettere a), b), c), d), e), f), e g) - della Comunicazione della Commissione n.2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008 esonerando la Camera di Commercio dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea;
- che a ciascuna impresa della provincia di Terni che farà richiesta di garanzia a valere sui fondi concessi ai sensi del presente regolamento e alla quale verrà praticato un costo della garanzia inferiore a quello teorico di mercato verrà richiesta la dichiarazione *de minimis* e ne verrà verificata l'ammissibilità a contributo.

Art. 8 Criteri di assegnazione dei contributi

Nell'ambito della somma stanziata, la Camera di Commercio procederà all'assegnazione dei contributi ai Confidi richiedenti sulla base dei seguenti criteri:

- a) 40% in proporzione alle garanzie in essere al 31 dicembre 2014 in favore delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Terni;

- b) 30% in proporzione all'ammontare totale delle garanzie prestate nell'anno 2014 in favore delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Terni;
- c) 20% in proporzione al numero delle operazioni garantite a favore delle micro, piccole e medie imprese nell'anno 2014, della provincia di Terni;
- d) 10% in proporzione inversa alle perdite verificatesi nell'anno 2014.

Per il calcolo dei parametri sopra specificati saranno prese a riferimento le garanzie dirette, le co-garanzie e le controgaranzie prestate per un ammontare superiore al 15% del valore nominale del finanziamento, al netto delle controgaranzie ricevute a valere sul Fondo Centrale di Garanzia; saranno escluse le garanzie rilasciate a valere su fondi pubblici dati in gestione ai confidi e sui fondi antiusura. In caso di co-garanzie dovrà essere indicata per ciascuna operazione la quota di rischio effettivamente a carico del Confidi.

Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, quest'ultima non potrà essere, comunque, superiore all'80% del prestito.

Art.9 Controllo regolarità diritto annuale camerale

La regolarità delle imprese richiedenti la garanzia sarà controllata in via preventiva dalla Camera di Commercio, su richiesta dei singoli Confidi. Qualora, in sede di controllo della rendicontazione presentata ai sensi dell'art.6 la Camera riscontrasse che un confidi abbia concesso una garanzia ad un'impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, il confidi sarà tenuto a restituire, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta da parte degli uffici camerali, la quota delle risorse ricevute pari all'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese non in regola al momento della concessione della garanzia prestata con i fondi camerali.

Art.10 Ammissione a contributo

Sulla base della documentazione presentata dai Confidi istanti, gli uffici camerali effettueranno il procedimento istruttorio.

La formale ammissione a contributo e la ripartizione della somma annualmente stanziata tra i Confidi ammessi avverrà attraverso provvedimenti del Dirigente competente.

Art.11 – Valutazione efficacia intervento camerale

La Giunta camerale procede periodicamente alla valutazione dell'efficacia dell'intervento camerale sulla base della rendicontazione presentata dai Confidi ai sensi dell'art.6. Potrà disporre la revoca dei contributi concessi qualora dovesse riscontrare un carente utilizzo delle risorse messe a disposizione.

Art.12 – Ipotesi di scioglimento e liquidazione dei Confidi

In caso di scioglimento, con conseguente cessazione dell'attività, il Confidi è tenuto alla restituzione dei residui dei contributi ricevuti in base al presente regolamento. Tale clausola non si applica in caso di fusione o trasformazione del consorzio o della cooperativa di garanzia

fidi secondo le disposizioni contenute nell'art.13, commi 38 e seguenti, del D.L. 269/2003 convertito in legge dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n.326. Il Confidi incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione subentrerà nei diritti e negli obblighi del Confidi ammesso al contributo camerale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis, comma 1.

Art. 13 - Controlli e trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la Camera di commercio ha facoltà di effettuare adeguati controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ricevute, anche a campione e, comunque, ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse.

Per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà la Camera chiederà ai confidi di prendere visione dei fascicoli delle imprese finanziate, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi documentazione o informazione ad essi inerente. Potrà effettuare verifiche presso altri soggetti, anche privati, coinvolti nelle operazioni di finanziamento garantite dal confidi e dichiarate ai sensi del presente regolamento.

La Camera di commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca del contributo già erogato qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal Regolamento. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati raccolti dalla Camera di commercio sia attraverso la presentazione delle domande da parte dei Confidi che in sede di controlli verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Regolamento. In caso di mancata comunicazione dei dati richiesti il Confidi non potrà essere ammesso a contributo.

Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. I dati sono conservati presso la sede camerale ed è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di commercio di Terni.

ART. 14 Destinazione delle risorse a favore delle imprese della provincia di Terni

Qualora, a seguito di specifiche disposizioni normative, le risorse in questione dovessero confluire nell'ambito del fondo consortile o del capitale sociale dell'organismo di garanzia, le medesime dovranno essere utilizzate esclusivamente a favore delle imprese socie della Provincia di Terni, al fine di garantire la tracciabilità del contributo camerale. In caso di violazione si applica quanto previsto dall'articolo 13.

Art.15 – Normativa di riferimento

I riferimenti normativi, sia nazionali che comunitari, presenti nel Regolamento si intenderanno automaticamente modificati e/o sostituiti dalle norme di pari grado che dovessero entrare in vigore durante la valenza di questo Regolamento.

CONFIDI								
Finanziamenti garantiti anno								
					a	b	c=a-b	
	Impresa	CF	n.rea	Finanziamento garantito	Garanzie - Co-garanzie - Controgaranzie prestate	Controgaranzie ricevute	Garanzie a carico confidi	Aiuto di Stato euro
1							-	
2							-	
3							-	
4							-	
5							-	
6							-	
7							-	
8							-	
9							-	
10							-	
11							-	
12							-	
13							-	
14							-	
15							-	
16							-	
17							-	
18							-	
19							-	
20							-	
21							-	
22							-	
23							-	
24							-	
25							-	
26							-	
27							-	
28							-	
29							-	
30							-	
31							-	
32							-	
33							-	
34							-	
35							-	
36							-	
37							-	
38							-	
39							-	
40							-	
41							-	
42							-	
43							-	
44							-	
45							-	
46							-	
47							-	
48							-	
49							-	
50							-	
			Totali	-	-	-	-	

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliana Piandoro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Flamini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 3bis commi 4bis, 4ter, 4quater, 23ter comma 5 e art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. In caso di necessità, il destinatario può richiedere l'invio del documento informatico originale, mediante semplice istanza da proporsi all'ufficio mittente.